REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 11 marzo 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165 , 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet : http:// www.regione.Piemonte.it
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 (causa lavori in corso nel Palazzo della Giunta Regionale). Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286

Spedizione in abbonamento postale - 70% - D.C. La Spezia

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

— Leggi e regolamenti
4 Decreti del Presidente della Giunta Regionale
— Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
4 Deliberazioni della Giunta Regionale
— Deliberazioni del Consiglio Regionale
— Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
— Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
— Determinazioni dei Dirigenti
— Circolari / Direttive
30 Comunicati
— Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
— Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

— Leggi dello Stato
— Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE (dal 1° febbraio 2003)

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	

L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.

Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto della Legge n. 675/1996.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione.
Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pubblici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.
È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA (dal 1° febbraio 2003)

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

Parte I

AGRICOLTURA

D.G.R. 8 marzo 2004, n. 47-11955
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (reg. CE 1257/99): misura E (indennità compensativa) e misura F (azioni agro-ambientali). Proroga della scadenza per la presentazione delle domande 2004 pag. 30

CACCIA

D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925
Art. 20, l.r. 70/96. Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie pag. 12

DELEGA DI FUNZIONI

D.P.G.R. 8 marzo 2004, n. 16
Assegnazione temporanea delle funzioni di Vice Presidente della Giunta Regionale pag. 4

ENERGIA

D.G.R. 8 marzo 2004, n. 49-11957
Rettifica mero errore materiale della D.G.R. n. 63-11101 del 24 novembre 2003 pag. 30

NOMINE

Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro
L.r. 67/1994. Avviso per la nomina di tre esperti componenti effettivi nel Comitato Tecnico pag. 30

SANITÀ

D.G.R. 8 marzo 2004, n. 32-11942
Prezzi di cessione al Servizio Sanitario Regionale per prodotti assorbenti l'urina, cateteri vescicali ed esterni, ausili per tracheotomia pag. 25

TURISMO

D.G.R. 2 marzo 2004, n. 39-11887
L.R. n. 18/99 - Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica "Programma annuale degli interventi 2004". Approvazione delle "Procedure di valutazione" pag. 4

Parte III

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti
Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - "Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale", della potenza di 105 MW elettrici, da localizzare nel Comune di San Michele Mondovì (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986 pag. 31

Parte I
ATTI DELLA REGIONE

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 16

Assegnazione temporanea delle funzioni di Vice Presidente della Giunta Regionale

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di attribuire, temporaneamente, le funzioni di Vice Presidente della Giunta Regionale, con delega a sostituire il Presidente della Giunta Regionale nel corso della mattinata di martedì 9 marzo 2004 e nella giornata di mercoledì 10 marzo 2004, all'Assessore Ugo Cavallera.

Enzo Ghigo

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n. 39-11887

L.R. n. 18/99 - Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica "Programma annuale degli interventi 2004". Approvazione delle "Procedure di valutazione"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare le "Procedure di valutazione" dei progetti presentati ai sensi del "Programma annuale degli interventi 2004" approvato con D.G.R. n. 27-11456 del 23/12/2003, secondo quanto previsto dal paragrafo 1.5 dello stesso "Programma 2004", in attuazione della Legge Regionale n. 18/99 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", così come definite nell'allegato A) parte integrante della presente deliberazione.

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla valutazione dei progetti presentati ai sensi del "Programma annuale degli interventi 2004" nel rispetto dei criteri di valutazione e delle priorità nel medesimo contenuti, così come riportato nell'allegato A) parte integrante della presente deliberazione

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Regione Piemonte
Direzione Turismo Sport Parchi
Settore Offerta Turistica Interventi comunitari in materia turistica
Via Magenta, 12 – 10128 Torino

Legge Regionale 8.07.1999, n. 18
"Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica"

PROCEDURE DI VALUTAZIONE

DEI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI 2004

I progetti relativi agli interventi predisposti ai sensi del Programma Annuale degli Interventi 2004 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 18 "Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica", redatti secondo quanto previsto dal Dossier di Candidatura, sono valutati in relazione a quanto stabilito dai paragrafi 1.5 e 1.6 "Criteri di valutazione" e "Priorità", nonché sulla base delle modalità fissate al paragrafo 2.3 "Valutazione delle candidature e formulazione della graduatoria di idoneità" del suddetto Programma.

Operativamente la procedura di valutazione prevede una fase preliminare di verifica sotto il profilo formale, tre successive fasi relative alla valutazione di merito del progetto presentato ed una finale consistente da un lato nell'attribuzione del punteggio complessivo e dall'altro lato nel contestuale inserimento della proposta progettuale presentata nella graduatoria prefigurata al citato paragrafo 2.3 del Programma.

VERIFICA FORMALE

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale ossia della conformità con quanto stabilito dal Programma Annuale 2004 e dalle modalità di attuazione per quanto concerne tipologie di intervento e beneficiari ammissibili, completezza e regolarità della documentazione richiesta, rispetto dei tempi.

In particolare, gli elementi di riferimento per tale verifica risultano essere:

1. Dossier di candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto dal Programma Annuale degli Interventi 2004;
3. Tipologia di intervento prevista dal Programma Annuale degli Interventi 2004;
4. Dossier di candidatura completo della documentazione e dei dati necessari alla valutazione, così come desumibili dalla modulistica predisposta e diffusa dagli Uffici del Settore Offerta Turistica – Interventi Comunitari in Materia Turistica;
5. Inizio lavori secondo le indicazioni del Programma (successivo alla data di presentazione dell'istanza);
6. Comunicazione, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di candidatura, dell'avvenuta costituzione per le imprese in corso di costituzione.

I Dossier di candidatura che a seguito della verifica preliminare risultassero non rispettare gli elementi sopra riportati saranno giudicati "non accettabili" e pertanto le relative proposte progettuali saranno escluse dalla successiva fase di valutazione di merito e dall'ammissione al contributo.

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli Uffici regionali potranno richiedere al candidato, entro i termini utili all'approvazione della relativa graduatoria, di provvedere alla necessaria integrazione affinché l'istanza possa essere valutata nel merito.

VALUTAZIONE DI MERITO

La valutazione di merito delle proposte progettuali descritte nei Dossier di candidatura si articola complessivamente in tre fasi; la seconda e la terza sono riservate a quegli interventi per i quali la prima fase di valutazione non abbia riscontrato lacune tali da pregiudicare l'idoneità in relazione agli indicatori ritenuti determinanti a tal fine (*es.* cantierabilità, rispetto della normativa di settore, ecc.).

- La prima fase è finalizzata alla valutazione della coerenza interna (efficienza) e della coerenza esterna (efficacia) della proposta progettuale (paragrafo 1.5 del Programma) in relazione ai principi di politica turistica assunti dal Programma 2004.
- La seconda fase è finalizzata alla valutazione della proposta progettuale in rapporto alle "tipologie di intervento prioritarie" previste dal paragrafo 1.6.1 del Programma 2004.
- La terza fase è finalizzata all'assegnazione del punteggio correlato agli "ambiti territoriali di intervento prioritari" definiti al paragrafo 1.6.2 del Programma 2004.

PRIMA FASE

Per la valutazione della coerenza interna ed esterna del progetto sono individuate tre categorie principali di valutazione a ciascuna delle quali corrisponde una serie di criteri il cui insieme articolato costituisce la "Griglia di valutazione" della coerenza interna ed esterna dei progetti finanziabili dalla Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 18, così come di seguito schematizzata.

1) **Fattibilità del progetto**:
   a. cantierabilità (idoneità urbanistica, autorizzazioni ottenute o in corso);
   b. conformità tecnico-normativa in materia di disciplina delle strutture turistiche in oggetto.
2) **Qualità del progetto:**
   a. qualità e completezza della metodologia progettuale e di investimento adottata (entità e redditività dell'investimento, ottimizzazione dei costi, strategia commerciale, organizzazione aziendale, ...);
   b. innovazione tecnologica e gestionale (soluzioni tecnologicamente avanzate per il contenimento dei consumi energetici, lo smaltimento dei rifiuti, l'inquinamento nei confronti di aria, acqua e suolo adottate nel progetto proposto).
3) **Contributo allo sviluppo economico e turistico locale:**
   a. creazione di nuova attività ricettiva o di ristorazione imprenditoriale;
   b. creazione di nuova attività imprenditoriale di servizi turistici;
   c. creazione di nuova attività ricettiva o di servizi turistici non imprenditoriale;
   d. creazione di nuovi posti letto (solo per strutture ricettive);
   e. potenziamento delle attività ricettive e dei servizi turistici;
   f. miglioramento dell'offerta ricettiva.

Procedura di valutazione

La valutazione in merito alla coerenza interna e alla coerenza esterna dei progetti è svolta applicando la "Griglia di valutazione" summenzionata in cui sono elencati i criteri individuati e raggruppati secondo le tre categorie principali di valutazione elencate.

Per ciascun criterio è assegnato un punteggio compreso tra 0 e 4 in relazione al "Grado di corrispondenza o soddisfacimento" del progetto con il criterio considerato. Operativamente l'assegnazione del punteggio, per ciascuno dei criteri definiti, avviene secondo la casistica di seguito riportata.

1) **Fattibilità del progetto**
   a. cantierabilità (idoneità urbanistica, autorizzazioni ottenute o in corso):

1. intervento immediatamente realizzabile	punti	4
2. in attesa del solo rilascio del Permesso di costruire, o di presentazione D.I.A.	punti	3
3. beni soggetti a vincolo in attesa parere favorevole autorità competente	punti	2
4. subordinato approvazione strumenti urbanistici esecutivi	punti	1
5. conformità a sola variante urbanistica adottata	punti	0

   b. conformità tecnico-normativa in materia di disciplina delle strutture turistiche in oggetto:

1. intervento conforme	punti	2
2. intervento con difformità lievi	punti	1
3. intervento difforme	punti	0

In considerazione del fatto che il Programma 2004 prevede di privilegiare l'immediata cantierabilità, i parametri di cui al punto 1a.1 e 1a.2 <u>verranno moltiplicati per un valore pari a due</u>.

Qualora, in relazione al criterio 1 (Fattibilità del progetto), gli interventi risultino in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati (1.a) ovvero non rispettino le disposizioni di disciplina delle strutture turistiche in oggetto in maniera tale da impedirne la successiva

attivazione (1.b), le proposte progettuali saranno escluse dalla successiva fase di valutazione di merito e dall'ammissione al contributo.

A tale proposito si specifica che, per i soli casi di progetti non conformi rispetto a strumenti urbanistici per i quali l'avvio del relativo *iter* di approvazione sia in corso al 23.4.2004, il termine per la presentazione di integrazioni utili ai fini della valutazione della conformità urbanistica dell'istanza ai sensi del punto 1.a (cantierabilità) è il 15.6.2004 pena la non ammissibilità dell'istanza.

2) Qualità del progetto:

a. qualità e completezza della metodologia progettuale e di investimento adottata (entità e redditività dell'investimento, ottimizzazione dei costi, strategia commerciale, organizzazione aziendale, ...);

b. innovazione tecnologica e gestionale (soluzioni tecnologicamente avanzate per il contenimento dei consumi energetici, lo smaltimento dei rifiuti, l'inquinamento nei confronti di aria, acqua, suolo adottate nel progetto proposto):

- "grado di corrispondenza/soddisfacimento" ottimo (la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente e dimostra la ricerca per dare concretezza ai principi ed alle finalità del Programma) ..... punti 4
- "grado di corrispondenza/soddisfacimento" buono (la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente) ..... punti 3
- "grado di corrispondenza/soddisfacimento" discreto (la proposta progettuale, rispetto al criterio, è mediamente soddisfacente) ..... punti 2
- "grado di corrispondenza/soddisfacimento" sufficiente (la proposta progettuale, rispetto al criterio, risponde solamente ai requisiti minimi richiesti) ..... punti 1
- "grado di corrispondenza/soddisfacimento" insufficiente (la proposta progettuale, rispetto al criterio, è inadeguata o fortemente carente) ..... punti 0

3) Contributo allo sviluppo economico e turistico locale

a. creazione di nuova attività ricettiva o ristorativa imprenditoriale:

- strutture alberghiere ..... punti 4
- case e appartamenti per vacanze (CAV) – residence ..... punti 3
- alloggi vacanza ..... punti 3
- campeggi/villaggi turistici all'aperto ..... punti 2
- ristoranti tipici ..... punti 2

b. creazione di nuova attività imprenditoriale di servizi turistici:

- investimenti oltre € 400.000 ..... punti 4
- investimenti fino a € 400.000 ..... punti 2

c. creazione di nuova attività ricettiva o di servizi turistici non imprenditoriale:

- rifugi alpini/rifugi escursionistici ..... punti 3
- servizi turistici ..... punti 2
- alloggi vacanza ..... punti 2

d1. creazione di nuovi posti letto (strutture ricettive – esclusi i campeggi/villaggi turistici):

- oltre 75 posti letto ..... punti 4

- da 51 a 75 posti letto ..... punti 3
- da 26 a 50 posti letto ..... punti 2
- fino a 25 posti letto ..... punti 1

d2. creazione di nuovi posti persona/posti letto (campeggi/villaggi turistici all'aperto):

- oltre 300 posti persona/posti letto ..... punti 4
- oltre 200 e fino a 300 posti persona/posti letto ..... punti 3
- oltre 100 e fino a 200 posti persona/posti letto ..... punti 2
- fino a 100 posti persona/posti letto ..... punti 1

e. potenziamento delle attività ricettive (in termini di nuovi impianti e di nuove strutture complementari di pertinenza) e dei servizi turistici:

- strutture alberghiere ..... punti 3
- campeggi/villaggi turistici all'aperto ..... punti 3
- case e appartamenti per vacanze (CAV) – residence ..... punti 2
- servizi turistici ..... punti 2

f. miglioramento dell'offerta ricettiva:

- strutture alberghiere ..... punti 3
- case e appartamenti per vacanze (CAV) – residence ..... punti 2
- campeggi/villaggi turistici all'aperto ..... punti 2
- rifugi alpini/rifugi escursionistici ..... punti 2

Una volta assegnato il punteggio relativo ad ogni singolo criterio considerato, in relazione alla tipologia di intervento proposto ai sensi del Programma annuale degli interventi 2004, viene calcolato il punteggio totale relativo alla prima fase come somma dei punteggi parziali relativi alle tre categorie, dal punto 1 al punto 3.

SECONDA FASE

La seconda fase – a cui perverranno tutti i progetti che saranno risultati idonei nella prima fase di valutazione – consisterà nell'attribuzione di punteggi cumulabili basati sulla tipologia dell'intervento previsto (paragrafo 1.6.1 del Programma), così come risulta dal seguente prospetto.

1) Realizzazione di nuove strutture alberghiere classificabili come "cinque stelle", "quattro stelle" e "tre stelle" secondo la normativa vigente:

- nuove strutture alberghiere "cinque stelle" ..... punti 9
- nuove strutture alberghiere "quattro stelle" ..... punti 8
- nuove strutture alberghiere "tre stelle" ..... punti 7

2) Realizzazione di nuove strutture alberghiere e nuove "Case e appartamenti per Vacanza (CAV) – Residence" la cui capacità in termini di posti letto non sia inferiore a 60 posti letto autorizzabili secondo le norme vigenti:

- oltre 150 posti letto ..... punti 7
- oltre 100 e fino a 150 posti letto ..... punti 6
- da 60 a 100 posti letto ..... punti 5

3) Realizzazione di "alloggi vacanze" mediante costruzione, ristrutturazione, riqualificazione di complessi residenziali costituiti e interessanti almeno 15 unità abitative (art. 5, lettere a. e b. della L.R. 22/2002) nel rispetto dei provvedimenti regionali attuativi in materia:

- oltre 30 unità abitative ..... punti 5
- da 15 a 30 unità abitative ..... punti 4

4) Realizzazione di nuovi ristoranti integrati o collegati funzionalmente con nuova ospitalità ricettiva aventi le seguenti caratteristiche tipologiche e ricettive:

- albergo – max 12 camere ..... punti 4
- case e appartamenti per vacanza – max 6 unità abitative..... punti 4
- affittacamere ..... punti 4

5) Realizzazione di nuovi posti letto (autorizzabili secondo le norme vigenti) nelle strutture alberghiere e "Case e appartamenti per Vacanza (CAV) – Residence" esistenti, in misura non inferiore al 30% di quelli già in dotazione (risultanti dall'ultima dichiarazione prezzi presentata all'ATL di competenza) e comunque per non meno di 25 posti letto:

- oltre il 90% in termini di posti letto..... punti 3
- incremento oltre il 60% e fino al 90% in termini di posti letto..... punti 2
- incremento dal 30% al 60% in termini di posti letto ..... punti 1

In assenza del dato da fornire, in presenza di dichiarazione di valori attuali difformi da quelli riportati nella dichiarazione ufficiale delle caratteristiche e dei prezzi per l'anno 2003 (L.R. 22/95) o di valori posti in intervento in contrasto con le vigenti norme (L.R. 34/88), non verrà attribuito il punteggio corrispondente alla priorità in oggetto.

6) Interventi di miglioramento nelle strutture alberghiere e nelle Case e appartamenti per Vacanza (CAV – Residence) esistenti che interessino almeno il 40% dei posti letto autorizzati o consistenti nell'abbattimento delle barriere architettoniche purché interessanti l'intero complesso ricettivo:

- abbattimento barriere architettoniche nell'intero complesso ricettivo..... punti 2
- miglioramento interessante oltre il 70% dei posti letto..... punti 2
- miglioramento interessante dal 40% fino al 70% dei posti letto.... punti 1

TERZA FASE

La terza fase, collegata agli ambiti territoriali prioritari, riguarda i soli progetti che rientrano nelle *tipologie di intervento prioritarie*, fatta eccezione per gli interventi di cui al paragrafo 1.4 del Programma 2004 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* realizzati nei Comuni compresi nell'***area olimpica*** o nei ***bacini turistici transfrontalieri*** cui può essere assegnato l'ulteriore punteggio aggiuntivo anche se non rispondenti alle caratteristiche di priorità indicate al paragrafo 1.6.1 del Programma 2004.

I punteggi attribuibili ai progetti, secondo l'appartenenza ad una o più delle categorie individuate al paragrafo 1.6.2 del Programma 2004, sono di seguito riportati e sono costituiti da valori fissi, non soggetti quindi ad ulteriori valutazioni istruttorie di merito. Tali punteggi non sono tra loro cumulabili; nei casi di iniziative ricadenti nei Comuni compresi in più di uno degli ambiti territoriali prioritari individuati, verrà attribuito il punteggio più elevato.

1) **Comuni dell'area olimpica, così come definita nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, approvata con D.G.R. del 9/4/2001, n. 45-2741 (pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, Supplemento al n. 16 del 18/4/2001).**

   I punteggi verranno attribuiti alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 del Programma 2004, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* anche se non aventi le caratteristiche di priorità indicate al par. 1.6.1 del Programma 2004.

   - Comuni olimpici e Comuni distanti fino a 30' da tali Comuni ..... punti 5
   - Comuni distanti fino a 60' dai Comuni olimpici ..... punti 3

2) **Comuni facenti parte di bacini turistici transfrontalieri (definiti ai sensi della L.R. n. 75/1996 e s.m.i.)**

   I punteggi verranno attribuiti alle tipologie di intervento di cui al paragrafo 1.4 del Programma 2004, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* anche se non aventi le caratteristiche di priorità indicate al par. 1.6.1 del Programma 2004.

   ..... punti 3

3) **Territori non compresi nelle aree DOCUP 2000-06 (non compresi in zone obiettivo 2 e a "regime transitorio" – *phasing out*)**

   ..... punti 2

4) **Comuni facenti parte di Comunità Montane**

   ..... punti 2

FASE FINALE DI ESAME DEI PROGETTI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La fase finale di valutazione, attraverso la somma dei punteggi ottenuti nelle tre fasi precedenti, permette di classificare i progetti secondo il loro maggiore o minore grado di idoneità e di giungere, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.3 del Programma 2004, alla formulazione delle varie graduatorie.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 15-11925

Art. 20, l.r. 70/96. Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che:

con D.G.R. n. 122-15256 del 09.12.1996 e successive modificazioni la Giunta regionale ha emanato disposizioni in materia di concessioni e di gestione delle aziende faunistico-venatorie (AFV) ed aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

con D.G.R. n. 50-2242 del 12.02.2001, di adeguamento alla citata D.G.R. n. 122-15265, sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

con D.G.R. n. 21-5762 del 08.04.2002, sono stati stabiliti le determinazioni in ordine alla ridefinizione delle superfici delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie già autorizzate ad integrazione dei criteri stabiliti con le DD.G.R. n. 122-15256 del 09.12.1996 e n. 50-2242 del 12.02.2001, nonché ulteriori criteri per il rilascio delle concessioni e per le modifiche territoriali;

con D.G.R. n. 45-8016 del 16.12.2002, è stata parzialmente modificata la predetta D.G.R. n. 21-5762 del 08.04.2002, in ordine alla ridefinizione delle superfici delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie già autorizzate;

constatato che, nella fase applicativa della disciplina vigente in materia, sono emersi rilevanti problemi gestionali per i quali si rende opportuno e necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni ai criteri approvati con le citate deliberazioni;

considerato che, in particolare, sono stati approfonditi gli aspetti riguardanti:

a) criteri per l'individuazione, istituzione, rinnovo, revoca, modifiche territoriali delle aziende;

b) approfondimenti relativi alla natura giuridica e alla struttura delle aziende, ai rapporti con il direttore concessionario;

c) natura giuridica del consorzio dei proprietari terrieri e/o dei possessori dei terreni, contenuti nello statuto del consorzio, adempimenti conseguenti. Rapporti con il concessionario;

d) approfondimenti sul conferimento di terreni mediante convenzioni o altre forme;

sentiti, in merito, in successivi incontri, i rappresentanti delle Associazioni regionali agricole e dell'Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.);

ritenuto, pertanto, di determinare i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie e di abrogare le disposizioni di cui alle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

n. 122-15256 del 09.12.1996;

n. 187-17025 del 24.02.1997;

n. 15-27562 del 14.06.1999, punto 1);

n. 50-2242 del 12.02.2001, allegati 2 e 3.

Ritenuto, inoltre, di far salve:

- le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento per le quali si applica la disciplina previgente;

- le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, ma non autorizzabili in relazione alla disciplina previgente, alle quali saranno applicati i criteri di cui all'art. 36 dell'allegato.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70), così come riportati nel testo allegato;

- di abrogare le disposizioni di cui alle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

n. 122-15256 del 09.12.1996;

n. 187-17025 del 24.02.1997;

n. 15-27562 del 14.06.1999, punto 1);

n. 50-2242 del 12.02.2001, allegati 2 e 3.

Sono fatte salve le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento per le quali si applica la disciplina previgente.

Sono altresì fatte salve le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, ma non autorizzabili in relazione alla disciplina previgente, alle quali saranno applicati i criteri di cui all'art. 36 dell'allegato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie (art. 20, l.r. 4 settembre 1996, n. 70)

PARTE I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi generali

PARTE II: AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

Art. 2 Aziende faunistico-venatorie

Art. 3 Struttura giuridica

Art. 4 Disciplina del consorzio

Art. 5 Requisiti dimensionali

Art. 6 Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

Art. 7 Presentazione della domanda di concessione

Art. 8 Domanda di rinnovo della concessione

Art. 9 Prescrizioni per il rilascio, il rinnovo della concessione, la sostituzione del direttore-concessionario

Art. 10 Periodo di validità della concessione

Art. 11 Revoca della concessione e destinazione del territorio

Art. 12 Definizione dei confini delle aziende faunistico-venatorie

Art. 13 Inclusione coattiva di fondi

Art. 14 Vigilanza e attività ispettiva

Art. 15 Esercizio dell'attività venatoria. Piani di prelievo

Art. 16 Risarcimento dei danni

Art. 17 Prove di caccia pratica per cani

Art. 18 Convenzioni tra aziende faunistico-venatorie, Direzione competente e altri Enti pubblici per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

PARTE III: AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Art. 19 Aziende agri-turistico-venatorie

Art. 20 Struttura giuridica

Art. 21 Attività

Art. 22 Requisiti dimensionali

Art. 23 Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

Art. 24 Presentazione della domanda di concessione

Art. 25 Domanda di rinnovo della concessione

Art. 26 Prescrizioni per il rilascio, il rinnovo della concessione, la sostituzione del direttore-concessionario

Art. 27 Periodo di validità della concessione

Art. 28 Revoca della concessione e destinazione del territorio

Art. 29 Definizione dei confini delle aziende agri-turistico-venatorie

Art. 30 Vigilanza e attività ispettiva

Art. 31 Esercizio dell'attività venatoria

Art. 32 Risarcimento dei danni

Art. 33 Prove di caccia pratica per cani

Art. 34 Zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia

Art. 35 Convenzioni tra aziende agri-turistico-venatorie, Direzione competente e altri Enti pubblici per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

PARTE IV: NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Parametri di selezione

Art. 37 Divieti particolari

Art. 38 Norme transitorie

Art. 39 Abrogazione di norme

PARTE I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. Le aziende faunistico-venatorie (di seguito denominate A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (di seguito denominate A.A.T.V.), ai sensi dell'art. 20 della L.R. 4 settembre 1996, n. 70, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

2. La Direzione competente, su richiesta degli interessati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e le Comunità montane interessate, autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, nell'osservanza degli strumenti di pianificazione territoriale e nei limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia, tenendo conto dell'obiettivo della distribuzione omogenea delle stesse sul territorio regionale.

3. Le A.F.V. e le A.A.T.V devono, a tutti gli effetti, considerarsi soggetti di diritto privato.

PARTE II
AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

Art. 2

Aziende faunistico-venatorie

1. Le A.F.V. sono istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, in particolare per la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali e per la tutela e l'incremento della fauna selvatica, e non perseguono fini di lucro.

2. Esse sono situate in territori che, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali e vocazionali, rivestono notevole interesse faunistico, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina ed appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica omeoterma.

3. Le A.F.V. devono provvedere alla gestione dei territori e all'esercizio dell'attività venatoria secondo specifici programmi di conservazione, di ripristino, di miglioramento dell'ambiente naturale, che assicurino la difesa, l'insediamento, la riproduzione e l'incremento delle popolazioni naturali di fauna selvatica ed in particolare l'equilibrio delle specie maggiormente corrispondenti alla vocazionalità dei territori stessi.

4. Le azioni di conservazione, recupero e miglioramento ambientale debbono essere finalizzate alla salvaguardia ed allo sviluppo anche delle specie non oggetto di prelievo venatorio presenti nell'area, in particolare delle specie protette ai sensi dell'art. 2 della Legge 157/92, e, in generale, della normativa comunitaria vigente.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di incremento della fauna selvatica, le A.F.V. attuano programmi per la produzione di fauna selvatica allo stato libero ed in cattività, in coerenza con l'indirizzo faunistico individuato nei provvedimenti di concessione e di rinnovo. Nelle A.F.V. della zona faunistica delle Alpi, limitatamente alle aree ove è presente la tipica fauna alpina, non è consentita, di norma, la produzione ed immissione di fauna selvatica. Eventuali deroghe potranno essere concesse dalla Direzione competente in presenza di immissione di specie autoctone, anche appartenenti alla tipica fauna alpina, previa effettuazione delle opportune verifiche. Detta produzione deve assicurare la presenza, sul territorio, di un patrimonio faunistico compatibile con le caratteristiche fisico-biologiche e colturali delle aree interessate.

6. Il prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie avviene in conformità a piani di abbattimento redatti in base all'accertamento della consistenza delle diverse specie.

Art. 3

Struttura giuridica

1. L'A.F.V. è una struttura di diritto privato, senza finalità di lucro, la cui attività si svolge in conformità al provvedimento di concessione; è costituita dal complesso dei beni materiali e immateriali organizzati dal direttore-concessionario per l'esercizio dell'attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche stabilite dalla l.r. 70/96.

2. Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, l'A.F.V. può svolgere attività di natura economica, purché gli eventuali utili di gestione vengano reimpiegati nell'ambito della stessa azienda per il raggiungimento degli obiettivi fissati o siano comunque destinati ad iniziative non lucrative nell'ambito del territorio.

3. Il destinatario della concessione, denominato direttore-concessionario, è una persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di persona giuridica o di associazione, su designazione dell'assemblea del consorzio o

nelle altre forme previste dallo statuto del consorzio o dalle convenzioni di cui al comma 4.

4. Il direttore-concessionario dell'A.F.V. deve avere la disponibilità ai fini venatori dei terreni su cui insiste l'azienda. I proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati possono costituire a tal fine un consorzio o conferire altrimenti i terreni destinati all'esercizio venatorio nell'azienda, mediante apposite convenzioni.

5. Nel caso di stipula di apposite convenzioni, tali atti, necessariamente di uguale contenuto, devono contenere almeno:

- durata della convenzione;

- modalità di eventuale rinnovo o revoca della convenzione (non può essere prevista la revoca anticipata durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative o dell'atto di concessione);

- modalità di sostituzione del direttore-concessionario (a seguito di rinuncia, cause di forza maggiore, decesso, ecc.); il direttore-concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, della convenzione o dell'atto di concessione;

- presa visione della proposta di regolamento dell'A.F.V.

Può essere previsto il vincolo anche per gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini previsti.

6. In caso di sostituzione del direttore-concessionario, salvo contrarie disposizioni dello statuto o delle convenzioni intervenute tra le parti, il nuovo direttore-concessionario subentra in tutti i rapporti vigenti con il consorzio e/o i singoli proprietari, conduttori o possessori dei terreni conferiti.

7. A cura del direttore-concessionario deve essere predisposto e sottoposto per adesione al consorzio, ove esistente, apposito regolamento dell'A.F.V. che deve contenere la disciplina dell'attività venatoria, dei rapporti tra il direttore-concessionario e i proprietari, conduttori o possessori, sia singoli che riuniti in consorzi, per quanto attiene ai programmi di conservazione, di miglioramento e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, con riferimento al programma pluriennale di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), punto 3).

Al regolamento possono essere apportate modifiche che devono essere comunicate ai soggetti interessati. Copia del regolamento e delle sue eventuali modifiche deve essere trasmessa alla Direzione competente.

Art. 4

Disciplina del consorzio

1. Il consorzio, associazione non riconosciuta, è regolato dalle norme contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, approvati dall'assemblea dei consortisti, con atto notarile, nonché, in quanto applicabili, dalle norme di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile (artt. 36-42).

2. Lo statuto, espressione della autonoma volontà degli associati, deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede del consorzio (individuata in ambito provinciale);

- l'espressa volontà da parte dei consortisti di conferire i terreni nella loro disponibilità all'A.F.V. per l'esercizio dell'attività venatoria e per il perseguimento delle altre finalità dell'azienda;

- la definizione dei rapporti e dei reciproci diritti ed obblighi intercorrenti tra i singoli aderenti, il consorzio e il direttore-concessionario;

- l 'indicazione della durata del consorzio;

- le norme relative al funzionamento, alla composizione degli organi consortili, alla rappresentanza del consorzio;

- la disciplina dei requisiti per la convocazione e la regolare costituzione dell'assemblea (da convocarsi presso la sede del consorzio o, comunque, in ambito provinciale) per l'espressione del voto e la validità delle deliberazioni;

- le procedure per la nomina e la revoca del direttore-concessionario dell'azienda e la definizione dei suoi poteri, nonché l'eventuale sostituzione in caso di rinuncia, impedimento, decesso o di cessazione della carica; il direttore-concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, dello statuto o dell'atto di concessione;

- le norme relative al diritto di recesso da parte di ogni singolo aderente al consorzio;

- la disciplina delle ipotesi di scioglimento del consorzio: durante il periodo di validità della concessione non può essere previsto lo scioglimento anticipato del consorzio.

3. Lo statuto può prevedere che gli atti di adesione al consorzio vincolino anche gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini statutariamente previsti.

4. Lo statuto può anche prevedere e regolare i poteri del direttore-concessionario in ordine alle modifiche territoriali da apportare all'azienda, nonché alla esclusione e inclusione di territori nel consorzio e alla eventuale partecipazione ad altri consorzi.

Art. 5

Requisiti dimensionali

1. L'estensione minima di ogni singola A.F.V. è di 700 ettari per le zone di pianura e di 1.500 ettari per la zona faunistica delle Alpi; quella massima è di 2.000 ettari per le zone di pianura e di 4.000 ettari per la zona faunistica delle Alpi.

2. Per le A.F.V. in cui è presente la tipica fauna alpina e/o della grossa fauna selvatica europea si può derogare ai limiti sopra indicati, per comprovate ragioni tecniche e/o di organizzazione del territorio, sentito il parere dell'Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

Art. 6

Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

1. Le domande di concessione di nuove aziende e di modifica territoriale delle A.F.V. esistenti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine saranno istruite nell'anno successivo.

2. Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove A.F.V. e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento, della superficie delle aziende esistenti qualora:

- comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell'Ambito territoriale di caccia (A.T.C.) o del Comprensorio alpino (C.A.) in cui ricadono al di sotto del limite minimo di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 70/96;

- comportino il superamento del limite della superficie agro-silvo-pastorale nella provincia in cui ricadono stabilito all'art.1 comma 2;

- ricomprendano per intero al loro interno aree protette nazionali e regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; le relative istanze possono essere riproposte a seguito della cessata permanenza di tali istituti.

3. Ai fini di una corretta pianificazione faunistico-venatoria, i provvedimenti relativi al rilascio delle concessioni, all'ampliamento, alla permuta, anche con ampliamento, della superficie delle aziende sono adottati, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° febbraio dell'anno successivo.

I provvedimenti relativi alle istanze di riduzione della superficie sono adottati entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

Art. 7

Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda volta ad ottenere l'istituzione di nuova A.F.V. deve essere presentata dalla persona designata come direttore-concessionario o comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, alla Direzione competente, corredata dai seguenti documenti:

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni (massimo cinquanta):

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.F.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) convenzioni di cui all'art. 3, comma 5, in originale o copia conforme; le convenzioni devono riportare la firma autentica, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

e) copia del regolamento dell'azienda di cui all'art. 3, comma 7;

f) indicazione del personale di vigilanza che l'azienda intende utilizzare;

g) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l'istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma;

5) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.F.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) convenzione tra consorzio e direttore-concessionario per il conferimento dei terreni all'azienda ai fini venatori;

e) dichiarazioni di adesione al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori di cui all'elenco previsto alla precedente lett. c) per conferire i terreni nella propria disponibilità ai fini dell'esercizio venatorio all'azienda faunistico-venatoria, di accettazione dello statuto consortile e di assenso al regolamento dell'azienda. Tali dichiarazioni devono riportare la firma autentica, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Nel caso di terreni in comproprietà è sufficiente la firma di adesione del conduttore e/o possessore;

f) copia dello statuto del consorzio in originale o copia conforme;

g) copia del regolamento dell'azienda di cui all'art. 3, comma 7;

h) indicazione del personale di vigilanza che l'azienda intende utilizzare;

i) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e

della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l'istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma;

5) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui ci sia identità assoluta tra proprietario e direttore-concessionario:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.F.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) indicazione del personale di vigilanza che l'azienda intende utilizzare;

e) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi pluriennali di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale.

Per ciascuna delle specie oggetto di prelievo, ed eventualmente per quelle particolarmente protette di rilevante consistenza od interesse faunistico, debbono essere indicati il programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale relativo all'intera durata della concessione, i principali interventi previsti e la relativa tipologia, compresa l'istituzione di eventuali zone di protezione.

Nel programma devono anche essere descritte le attrezzature predisposte per l'alimentazione e l'abbeveraggio della fauna, e le colture a perdere previste;

4) piano di assestamento ed immissione di specie selvatiche.

In relazione alla vocazionalità dei territori, ai programmi di miglioramento ambientale ed alla consistenza faunistica rilevata per le diverse specie deve essere predisposto un piano pluriennale di assestamento e di immissione, finalizzato alla costituzione o ricostituzione di un patrimonio faunistico stabile e in grado di autoriprodursi.

Il piano di assestamento deve contenere anche l'elencazione delle eventuali strutture produttive e di allevamento di fauna selvatica esistenti in azienda, nonché l'indicazione delle strutture di ambientamento esistenti e/o in programma.

Art. 8

Domanda di rinnovo della concessione

1. I soggetti titolari di concessione di A.F.V. che, in conformità ai presenti criteri, chiedano il rinnovo della concessione, devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità del consorzio e/o delle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, nonché una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale e l'indicazione delle previsioni future, alla quale può essere allegata, a scopo integrativo, una relazione contenente i dati contabili ed i risultati della gestione dell'azienda.

2. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal direttore-concessionario alla Direzione competente entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza, a pena di decadenza. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.

Art. 9

Prescrizioni per il rilascio, il rinnovo della concessione, la sostituzione del direttore-concessionario

1. Il provvedimento di rilascio della concessione deve indicare:

- la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e la relativa superficie;

- il nominativo del direttore-concessionario;

- gli obblighi dello stesso, con particolare riferimento ai programmi di miglioramento ambientale, faunistico e di prevenzione dei danni;

- il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza nell'A.F.V.;

- il divieto di affitto e sub-concessione dell'A.F.V..

2. Il provvedimento di rinnovo della concessione, qualora non siano intervenute modifiche alla concessione o alle prescrizioni, richiama gli obblighi dell'atto di concessione.

3. La sostituzione del direttore-concessionario deve essere comunicata alla Direzione competente ai fini della presa d'atto e della nomina del nuovo direttore-concessionario. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 10

Periodo di validità della concessione

1. La concessione di A.F.V. è rilasciata per un periodo di 9 anni, più il periodo utile fino alla data di chiusura della stagione venatoria stabilita al 31 gennaio.

2. Per le A.F.V. autorizzate alla data di entrata in vigore dei presenti criteri rimane invariato il termine di scadenza stabilito dall'atto di concessione.

3. La concessione è rinnovata alla sua scadenza, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma pluriennale di conservazione, ripristino e gestione ambientale e dal programma di prevenzione dei danni di cui all'art. 7. In caso di gravi difformità dal programma approvato, previa diffida ad adempiere, la concessione non sarà rinnovata.

4. La concessione può essere rilasciata per un periodo inferiore in conformità alla durata del consorzio o degli atti di assenso dei proprietari, conduttori o possessori interessati. In questi casi la scadenza della concessione è comunque fissata al 31 gennaio.

5. L'affitto e la sub-concessione dell'azienda faunistico-venatoria sono vietati pena la decadenza della concessione.

6. Nel corso della concessione, o all'atto del rinnovo, il direttore-concessionario, se autorizzato dallo statuto del consorzio o dalle convenzioni, può presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro dell'azienda faunistico-venatoria. Per la presentazione della domanda e il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Art. 11

Revoca della concessione e destinazione del territorio

1. La concessione è revocata con provvedimento della Direzione competente nel caso in cui il direttore-concessionario commetta gravi violazioni di legge ovvero gravi inosservanze dell'atto di concessione.

2. In caso di violazione delle norme che regolano l'esercizio venatorio e delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è comminata la sanzione amministrativa di cui alla lett. s) dell'art. 53 della l.r. 70/96. In caso di reiterazione di tale violazione la concessione può essere sospesa per un periodo non superiore ad un'annata venatoria.

3. In caso di revoca o di rinuncia alla concessione, il relativo provvedimento può autorizzare la Provincia interessata al prelievo all'interno dell'A.F.V. di fauna selvatica catturabile, per immetterla nelle zone di protezione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 157/92, o per destinarla al ripopolamento degli A.T.C. o dei C.A. compresi nel territorio provinciale.

4. Nel caso di revoca, rinuncia, mancato rinnovo della concessione, al direttore-concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale. In caso di inadempienza, provvede l'ATC o il CA competente per territorio.

5. Nel caso di revoca o di mancato rinnovo, qualora il direttore-concessionario abbia interposto tempestiva impugnazione, l'esercizio venatorio sul territorio dell'azienda è vietato a chiunque sino alla decisione irrevocabile sull'impugnazione; nelle more, debbono essere mantenute sul perimetro dell'A.F.V. le tabelle delimitanti il relativo territorio.

6. Nel caso di revoca, mancato rinnovo o rinuncia della concessione il territorio dell'A.F.V. è destinato alla gestione programmata della caccia, salvo diversa destinazione del piano faunistico-venatorio regionale, ed è soggetto a divieto di caccia sino alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale.

Art. 12

Definizione dei confini delle aziende faunistico-venatorie

1. I confini delle aziende faunistico-venatorie debbono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria; art. 20 legge regionale 70/96".

Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

2. Quando il confine dell'azienda venga a cadere su terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm dal pelo dell'acqua.

3. Qualora entro il perimetro dell'A.F.V. siano compresi terreni per i quali sia stato espressamente negato in forma scritta il consenso dei soggetti aventi titolo, i terreni stessi dovranno essere evidenziati nella planimetria prodotta, elencati in apposito documento allegato e segnalati con tabelle perimetrali contenenti l'indicazione del divieto di caccia. Devono essere altresì tabellati a divieto di caccia i terreni per i quali gli aventi titolo abbiano esercitato il diritto di recesso. L'apposizione di tali tabelle perimetrali è omessa quando i terreni non conferiti all'azienda siano ricadenti interamente nelle aree per le quali è previsto il divieto generale all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. e) della legge 11.02.1992, n. 157.

4. Nel perimetro dell'A.F.V. possono essere compresi terreni ricadenti in aree per le quali è previsto il divieto generale all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. b) e c) della legge 11.02.1992, n. 157; in tali aree è comunque vietato l'esercizio venatorio. L'apposizione delle tabelle perimetrali dell'azienda su tali terreni deve riportare il divieto di caccia.

5. Qualora entro il perimetro dell'A.F.V. siano comprese Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Direttiva 79/409/CEE) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. - Direttiva 92/43/CEE) il direttore-concessionario dovrà adottare le opportune misure di tutela e predisporre la valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva 92/43/CEE e dalle disposizioni attuative.

6. Nel caso di contiguità tra A.F.V. e A.A.T.V. è necessario il consenso dei rispettivi concessionari.

Art. 13

Inclusione coattiva di fondi

1. Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistico-ambientali, o per una razionale perimetrazione, si renda necessario includere nell'ambito di un'A.F.V. terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell'intera superficie dell'azienda stessa, o a un ventesimo nel caso di un unico proprietario.

2. L'istanza di inclusione coattiva deve essere presentata dal direttore-concessionario alla Direzione competente corredata dai seguenti documenti:

- planimetria catastale dell'azienda con l'indicazione dei terreni oggetto d'inclusione coattiva;

- elenco dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni da includere, con le indicazioni catastali, la superficie corrispondente e la tipologia colturale.

3. L'inclusione coattiva è autorizzata con provvedimento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.

4. Nelle more del provvedimento e in caso di diniego all'inclusione coattiva, i terreni sono sottratti all'esercizio venatorio e debbono essere delimitati da apposite tabelle indicanti il predetto divieto, da apporsi a cura del direttore-concessionario.

5. Il provvedimento di inclusione coattiva deve indicare anche la misura dell'indennizzo che il direttore-concessionario deve corrispondere annualmente ai proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati.

6. Dalla data del provvedimento regionale, previa rimozione delle tabelle indicanti il divieto e previo pagamento dell'indennizzo, i terreni oggetti di inclusione coattiva sono destinati all'esercizio venatorio nell'ambito dell' A.F.V..

Art. 14

Vigilanza e attività ispettiva

1. La vigilanza in ogni A.F.V. deve essere esercitata da almeno una guardia particolare giurata dipendente, ovvero da una guardia giurata venatoria volontaria.

2. La vigilanza nelle A.F.V. ricadenti nella zona faunistica delle Alpi ove è presente la tipica fauna alpina, deve essere esercitata da almeno una guardia particolare giurata dipendente, inquadrata ai sensi del contratto collettivo nazionale dell'agricoltura.

3. Nelle A.F.V. con superficie superiore a 1.000 ettari nella zona di pianura e a 3.000 ettari nella zona faunistica delle Alpi la vigilanza deve essere esercitata da un'ulteriore guardia giurata venatoria volontaria.

4. Il nominativo degli addetti alla vigilanza deve essere comunicato alla Direzione competente.

5. Nell'osservanza delle prescrizioni di cui alla normativa di pubblica sicurezza, le guardie giurate, se autorizzate dal direttore concessionario, hanno facoltà di portare all'interno dell'azienda le armi da caccia di cui all'art. 13 della legge 157/92 nonché armi con proiettili a narcotico per l'esercizio dei servizi di vigilanza e per gli altri servizi di tutela e di gestione della fauna selvatica.

6. La vigilanza venatoria all'interno delle A.F.V. da parte delle guardie giurate volontarie appartenenti ad associazioni venatorie, agricole e ambientaliste può essere esercitata solo su apposita richiesta o comunque con il consenso del direttore-concessionario.

7. La Direzione competente, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività delle A.F.V e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, così come previsto dall'art. 28 della l.r. 70/96 e dalle successive disposizioni attuative.

Art. 15

Esercizio dell'attività venatoria. Piani di prelievo

1. L'esercizio venatorio all'interno dell'A.F.V. è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo. Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 1, lett. d) della legge 157/92.

2. Il prelievo venatorio all'interno dell'A.F.V. è consentito, per le specie previste ed in conformità al piano di prelievo, per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere.

3. Il piano di prelievo deve essere presentato annualmente, entro il 30 giugno, e deve evidenziare, per ogni specie oggetto di prelievo:

- la stima della consistenza alla fine della stagione venatoria precedente;
- la stima dell'incremento numerico conseguente alla naturale riproduzione;
- le immissioni eventualmente effettuate;
- la stima della consistenza all'inizio della stagione.

4. Per gli ungulati, il piano di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente entro il 30 giugno e deve contenere una ripartizione dei soggetti di ciascuna specie per classi di età e per sesso ed una proposta di periodi e giornate di caccia, nel rispetto del calendario venatorio e delle eventuali variazioni autorizzate. Ai fini del prelievo degli ungulati il direttore-concessionario può predisporre, d'intesa con il proprietario, possessore o conduttore del terreno interessato, altane, che non costituiscono appostamenti ai sensi dell'art. 38 della l.r. 70/96.

5. Per la tipica fauna alpina, il piano numerico di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente entro il 10 settembre.

6. I piani di prelievo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

7. Le altre specie indicate nel calendario venatorio sono soggette a prelievo nei tempi, secondo le modalità e con i limiti di carniere definiti dallo stesso e dalle sue eventuali variazioni.

8. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare alla Direzione competente la rendicontazione del prelievo degli ungulati, delle specie appartenenti alla tipica fauna alpina e di quelle oggetto di piano di abbattimento, relativamente all'anno precedente.

9. Sono in ogni caso esclusi i limiti di cui all'art. 35, comma 6 della legge regionale 70/96.

Art. 16

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica all'interno del territorio dell'azienda faunistico-venatoria compete al direttore-concessionario e deve essere effettuato entro novanta giorni dall'accertamento.

2. L'accertamento del danno deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica nei terreni sottratti alla caccia di cui all'art. 11, comma 6, all'art. 12, commi 3 e 4, non oggetto di inclusione coattiva di cui all'art. 13, comma 4, compete alla Provincia.

4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare alla Direzione competente la resocontazione dei danni liquidati nell'anno precedente con l'indicazione della specie causa del danno, della coltura danneggiata, della superficie e del danno liquidato.

5. Il direttore-concessionario è autorizzato ad attuare tutte le iniziative utili finalizzate al controllo delle specie di fauna selvatica causa di danni alla produzione agricola con particolare riferimento alla specie cinghiale, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Provincia.

Art. 17

Prove di caccia pratica per cani

1. Su richiesta del direttore-concessionario, possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili.

2. Le domande di autorizzazione devono pervenire alla Direzione competente almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma.

Della prova deve essere data comunicazione alla Provincia competente.

3. L'autorizzazione è concessa con le modalità previste dall'art. 19 della legge 241/90 (silenzio/assenso).

4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;
- è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell'ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
- l'eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;
- il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove è il concessionario;
- i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;
- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio;
- gli esemplari di fauna selvatica di allevamento immessi sul campo della prova devono essere, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della l.r. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati, fatta eccezione per gli esemplari provenienti da allevamenti di pertinenza dell'azienda ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. 35-20710 del 7.7.1997;
- è fatto divieto di sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie.

Art. 18

Convenzioni tra aziende faunistico-venatorie, Direzione competente e altri Enti pubblici per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

1. La Direzione competente ed il direttore-concessionario, contestualmente o successivamente al provvedimento di concessione, possono stipulare apposite convenzioni, volte a regolare specifici interventi di salvaguardia e tutela ambientale e faunistica del territorio, anche mediante la conservazione di particolare biotopi, la realizzazione di progetti di ricerca faunistica e ambientale, di reintroduzione di specie selvatiche di particolare valore naturalistico, di sperimentazione di tecniche colturali e gestionali, di promozione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

2. La Direzione competente può realizzare congiuntamente alle aziende faunistico-venatorie ubicate in territori classificati montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994 n. 97, progetti di salvaguardia e di ripristino ambientale, di recupero e mantenimento di sentieri e di altri elementi del paesaggio rurale di particolare valore naturalistico, di miglioramento faunistico anche attraverso la reintroduzione di specie autoctone.

3. Il direttore-concessionario può definire progetti e stipulare convenzioni per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 con la Provincia competente e con altri Enti pubblici.

PARTE III
AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Art. 19

Aziende agri-turistico-venatorie

1. Le aziende agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) sono istituite ai fini di impresa agricola, con lo scopo di favorire lo sviluppo delle zone rurali ed hanno titolo ad usufruire di tutte le provvidenze previste a favore delle aziende agricole.

2. Esse debbono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 ("set aside").

3. Nella zona faunistica delle Alpi non possono essere istituite A.A.T.V. al di sopra della quota di 1.200 metri s.l.m. o comunque in territori nei quali siano presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina.

Art. 20

Struttura giuridica

1. L'A.A.T.V. è una impresa agricola nelle forme previste dal codice civile; è soggetta a concessione regionale e sottoposta a tassa regionale ettariale.

2. Titolare della concessione può essere: un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo principale, in forma singola o associata, o comunque un soggetto che sia imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 18.05.2001, n. 228.

3. Il territorio dell'A.A.T.V. può comprendere anche terreni che non sono nella disponibilità del soggetto titolare della concessione; in tal caso i proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati possono costituire apposito consorzio, o conferire altrimenti i terreni dell'azienda, anche mediante apposite convenzioni.

4. Nel caso di stipula di apposite convenzioni, tali atti, necessariamente di uguale contenuto, devono contenere almeno:

- durata della convenzione;
- modalità di eventuale rinnovo o revoca della convenzione (non può essere prevista la revoca anticipata durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative o dell'atto di concessione);
- modalità di sostituzione del direttore-concessionario (a seguito di rinuncia, cause di forza maggiore, decesso, ecc.); il direttore-concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, della convenzione o dell'atto di concessione;
- presa visione della proposta di regolamento dell'A.A.T.V.

Può essere previsto il vincolo anche per gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini previsti.

5. In caso di sostituzione del direttore-concessionario, salvo contrarie disposizioni dello statuto o delle convenzioni intervenute tra le parti, il nuovo direttore-concessionario subentra in tutti i rapporti vigenti con il consorzio e/o i singoli proprietari, conduttori o possessori dei terreni conferiti.

6. A cura del direttore-concessionario deve essere predisposto e sottoposto per adesione al consorzio, ove esistente, apposito regolamento dell'A.A.T.V. che deve contenere la disciplina dell'attività venatoria, dei rapporti tra il direttore-concessionario e i proprietari, conduttori o possessori, sia singoli che riuniti in consorzi, per quanto attiene ai programmi di conservazione e di ripristino ambientale, dei rapporti tra il concessionario e gli utenti, dell'esercizio della vigilanza, del risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

Al regolamento possono essere apportate modifiche che devono essere comunicate ai soggetti interessati. Co-

pia del regolamento e delle sue eventuali modifiche deve essere trasmessa alla Direzione competente.

7. Il consorzio, associazione non riconosciuta, è regolato dalle norme contenute nell'atto costitutivo e nello statuto, approvati dall'assemblea dei consortisti, con atto notarile, nonché, in quanto applicabili, dalle norme di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile (artt. 36-42).

8. Lo statuto del consorzio, espressione della autonoma volontà degli associati, deve contenere almeno:

- l'indicazione della sede del consorzio (individuata in ambito provinciale);

- l'espressa volontà da parte dei consortisti di conferire i terreni nella loro disponibilità all'A.A.T.V. per l'esercizio dell'attività venatoria e per il perseguimento delle altre finalità dell'azienda;

- la definizione dei rapporti e dei reciproci diritti ed obblighi intercorrenti tra i singoli aderenti, il consorzio e il direttore-concessionario;

- l 'indicazione della durata del consorzio;

- le norme relative al funzionamento, alla composizione degli organi consortili, alla rappresentanza del consorzio;

- la disciplina dei requisiti per la convocazione e la regolare costituzione dell'assemblea (da convocarsi presso la sede del consorzio o, comunque, in ambito provinciale) per l'espressione del voto e la validità delle deliberazioni;

- le procedure per la nomina e la revoca del direttore-concessionario dell'azienda e la definizione dei suoi poteri, nonché l'eventuale sostituzione in caso di rinuncia, impedimento, decesso o comunque di cessazione della carica; il direttore-concessionario non può essere revocato durante il periodo di validità della concessione, fatte salve le ipotesi di gravi violazioni della legge e delle sue disposizioni attuative, dello statuto o dell'atto di concessione;

- le norme relative al diritto di recesso da parte di ogni singolo aderente al consorzio;

- la disciplina delle ipotesi di scioglimento del consorzio: durante il periodo di validità della concessione non può essere previsto lo scioglimento anticipato del consorzio.

9. Lo statuto può prevedere che gli atti di adesione al consorzio vincolino anche gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini statutariamente previsti.

10. Lo statuto può anche prevedere e regolare i poteri del direttore-concessionario in ordine alle modifiche territoriali da apportare all'azienda, nonché alla esclusione e inclusione di territori nel consorzio e alla eventuale partecipazione ad altri consorzi.

Art. 21

Attività

1. Il concessionario dell'A.A.T.V. organizza e gestisce l'immissione ed il prelievo venatorio di fauna prevalentemente allevata in cattività e preferibilmente all'interno dell'azienda stessa, in un rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole e silvicole svolte sul territorio interessato.

2. Rientra nell'attività delle A.A.T.V. anche l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia: su richiesta del titolare dell'azienda possono essere istituite, al suo interno, ai sensi dell'art. 13, comma 8 della l.r. 70/96, le zone di cui all'art. 13, comma 5 della medesima legge regionale.

Art. 22

Requisiti dimensionali

1. L'estensione minima di ogni A.A.T.V. è di 150 ettari e quella massima di 700 ettari, salva la possibilità di derogare al limite massimo nel caso in cui l'A.A.T.V. risulti dalla trasformazione di una preesistente azienda faunistico-venatoria di dimensioni superiori.

Art. 23

Criteri per la concessione di nuove aziende e per le modifiche territoriali

1. Le domande di concessione di nuove aziende e di modifica territoriale delle A.A.T.V. esistenti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno. Le domande pervenute oltre tale termine saranno istruite nell'anno successivo.

2. Non sono accoglibili le istanze di concessione di nuove A.A.T.V. e le istanze di ampliamento, permuta, anche con ampliamento della superficie delle aziende esistenti qualora:

- comportino la riduzione della superficie agro-silvo-pastorale dell'Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino in cui ricadono al di sotto del limite minimo di cui all'art. 16, comma 2, della l.r. 70/96.

- comportino il superamento del limite della superficie agro-silvo-pastorale nella provincia in cui ricadono stabilito all'art.1 comma 2.

- ricomprendano per intero al loro interno aree protette nazionali e regionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; le relative istanze possono essere riproposte a seguito della cessata permanenza di tali istituti.

- siano ricomprese per intero all'interno del perimetro di una A.F.V.

3. Ai fini di una corretta pianificazione faunistico-venatoria, i provvedimenti relativi al rilascio delle concessioni, all'ampliamento, alla permuta, anche con ampliamento della superficie delle aziende sono adottati, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno, con efficacia dal 1° febbraio dell'anno successivo.

I provvedimenti relativi alle istanze di riduzione della superficie vengono adottati entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza stessa.

Art. 24

Presentazione della domanda di concessione

1. La domanda di concessione dell'A.A.T.V. deve essere presentata dall'interessato alla Direzione competente, corredata dai seguenti documenti:

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante singole convenzioni (massimo cinquanta):

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) convenzioni di cui all'art. 20, comma 4, in originale o copia conforme; le convenzioni devono riportare la firma autentica, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

e) copia del regolamento dell'azienda di cui all'art. 20, comma 6;

f) indicazione del personale di vigilanza che l'azienda intende utilizzare;

g) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui i proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni hanno conferito gli stessi ai fini venatori mediante la costituzione di un consorzio:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- elenco nominativo dei proprietari e/o conduttori e/o possessori dei terreni;

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) convenzione tra consorzio e direttore-concessionario per il conferimento dei terreni all'azienda ai fini venatori;

e) dichiarazioni di adesione al consorzio dei proprietari e/o conduttori e/o possessori di cui all'elenco previsto alla precedente lett. c) per conferire i terreni nella propria disponibilità ai fini dell'esercizio venatorio all'azienda agri-turistico-venatoria, di accettazione dello statuto consortile e di assenso al regolamento dell'azienda. Tali dichiarazioni devono riportare la firma autentica, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Nel caso di terreni in comproprietà è sufficiente la firma di adesione del conduttori e/o possessore;

f) copia dello statuto del consorzio in originale o copia conforme;

g) copia del regolamento dell'azienda di cui all'art. 20, comma 6;

h) indicazione del personale di vigilanza che l'azienda intende utilizzare;

i) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96);

3) programmi di prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica, con l'indicazione delle relative misure, dei tempi e delle modalità di realizzazione.

- Aziende in cui ci sia identità assoluta tra proprietario e direttore-concessionario:

a) planimetria catastale in scala idonea, tale che siano leggibili i numeri di mappa e di particella, della zona da comprendere nell'A.A.T.V.;

b) cartografia, in duplice copia, estratta dalla carta tecnica regionale (1:10.000) con l'indicazione dell'uso del suolo della zona interessata;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente:

- il titolo di possesso;

- le indicazioni catastali, le superfici corrispondenti, la tipologia colturale;

d) indicazione del personale di vigilanza che l'azienda intende utilizzare;

e) relazione, predisposta da un tecnico, così suddivisa:

1) descrizione dettagliata dell'area, con indicazione delle superfici coltivate, delle principali essenze e dei modelli di conduzione, delle superfici boschive, degli incolti, dei corsi d'acqua, dei bacini naturali ed artificiali, delle zone umide e vallive, della popolazione residente e della sua distribuzione, delle vie di comunicazione che attraversano l'area con il relativo sviluppo e la tipologia;

2) stato di consistenza della fauna presente, basato su censimenti o su metodiche di rilevamento riconosciute in relazione alla fauna per la quale si richiede il prelievo.

Deve altresì essere rilevata la presenza e la consistenza delle specie oggetto di tutela, con riferimento soprattutto a quelle protette (art. 2, comma 4 l.r. 70/96).

Art. 25

Domanda di rinnovo della concessione

1. I soggetti titolari di concessione di A.A.T.V. che, in conformità al presente regolamento, chiedano il rinnovo della concessione devono presentare esclusivamente l'autocertificazione sulla permanenza e validità del consorzio e/o delle convenzioni in atto e sulle eventuali variazioni intervenute in proposito, nonché una relazione sullo stato di attuazione del programma di prevenzione dei danni e l'indicazione delle previsioni future, alla quale può essere allegata, a scopo integrativo, una relazione contenente i dati contabili ed i risultati della gestione dell'azienda.

2. La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata dal direttore-concessionario alla Direzione competente entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza, a pena di decadenza. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda.

3. L'A.A.T.V. è rinnovata con la medesima superficie della concessione e delle eventuali modificazioni autorizzate, compresa la deroga al limite massimo di cui all'art. 22, salvo diversa indicazione del direttore-concessionario.

Art. 26

Prescrizioni per il rilascio, il rinnovo della concessione, la sostituzione del direttore-concessionario

1. Il provvedimento di rilascio della concessione deve indicare:
- la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e la relativa superficie;
- il nominativo del direttore-concessionario;
- gli obblighi dello stesso, con particolare riferimento al programma di prevenzione dei danni;
- il numero delle guardie giurate addette alla vigilanza nell'A.A.T.V.;
- il divieto di affitto e sub-concessione dell'A.A.T.V..

2. Il provvedimento di rinnovo della concessione, qualora non siano intervenute modifiche alla concessione o alle prescrizioni, richiama gli obblighi dell'atto di concessione.

3. La sostituzione del direttore-concessionario deve essere comunicata alla Direzione competente ai fini della presa d'atto e della nomina del nuovo direttore-concessionario. Il relativo provvedimento è adottato entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

Art. 27

Periodo di validità della concessione

1. La concessione di A.A.T.V. è rilasciata per un periodo di 9 anni, più il periodo utile fino alla data di chiusura della stagione venatoria stabilita al 31 gennaio.

2. Per le A.A.T.V. autorizzate alla data di entrata in vigore dei presenti criteri rimane invariato il termine di scadenza stabilito dall'atto di concessione

3. La concessione è rinnovata alla sua scadenza, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di prevenzione dei danni di cui all'art. 24. In caso di gravi difformità dal programma approvato, previa diffida ad adempiere, la concessione non verrà rinnovata.

4. La concessione può essere rilasciata per un periodo inferiore in conformità alla durata del consorzio o degli atti di assenso dei proprietari, conduttori o possessori interessati. In questi casi la scadenza della concessione viene comunque fissata al 31 gennaio.

5. L'affitto e la sub-concessione dell'A.A.T.V. sono vietati pena la decadenza della concessione; fanno eccezione a tale divieto gli Enti pubblici.

6. Nel corso della concessione, o all'atto del rinnovo, il direttore-concessionario, se autorizzato dallo statuto del consorzio o dalle convenzioni, può presentare domanda, opportunamente motivata, di modifica del perimetro dell'azienda agri-turistico-venatoria. Per la presentazione della domanda e il rilascio del relativo provvedimento autorizzativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 23.

Art. 28

Revoca della concessione e destinazione del territorio

1. La concessione è revocata con provvedimento della Direzione competente nel caso in cui il direttore-concessionario commetta gravi violazioni di legge, ovvero gravi e ripetute inosservanze dell'atto di concessione.

2. In caso di violazione delle norme di gestione viene comminata la sanzione amministrativa di cui alla lett. s) dell'art. 53 della legge regionale 70/96. In caso di reiterazione di tale violazione la concessione può essere sospesa per un periodo non superiore ad un'annata venatoria.

3. Nel caso di revoca, rinuncia, mancato rinnovo della concessione, al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale. In caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. o il C.A. competente per territorio.

4. Nel caso di revoca o di mancato rinnovo, qualora sia stata interposta tempestiva impugnazione, l'esercizio venatorio sul territorio dell'azienda è vietato a chiunque, sino alla decisione irrevocabile sull'impugnazione: nelle more, debbono essere mantenute sul perimetro dell'A.A.T.V. le tabelle delimitanti il relativo territorio.

5. Nel caso di revoca, mancato rinnovo o rinuncia alla concessione il territorio dell'A.A.T.V. viene destinato alla gestione programmata della caccia, salvo diversa destinazione del piano faunistico-venatorio regionale, ed è soggetto a divieto di caccia sino alla scadenza del piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 29

Definizione dei confini delle aziende agri-turistico-venatorie

1. I confini delle A.A.T.V. debbono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali, aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura "Azienda agri-turistico-venatoria: art. 20 l.r. 70/96".

Dette tabelle debbono essere collocate possibilmente su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

2. Quando il confine dell'azienda venga a cadere su terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm. dal pelo dell'acqua.

3. Qualora entro il perimetro dell'A.A.T.V. siano compresi terreni per i quali sia stato espressamente negato in forma scritta il consenso dei soggetti aventi titolo, i terreni stessi dovranno essere evidenziati nella planimetria prodotta, elencati in apposito documento allegato e segnalati con tabelle perimetrali contenenti l'indicazione del divieto di caccia. Devono essere altresì tabellati a divieto di caccia i terreni per i quali gli aventi titolo abbiano esercitato il diritto di recesso nei termini previsti dalla convenzione o dallo statuto.

4. I proprietari e/o conduttori e/o possessori che hanno conferito i terreni all'azienda possono esercitare il recesso dal consorzio o la disdetta dalla convenzione sulla base delle disposizioni statutarie o della convenzione stessa. Qualora non debba farsi luogo allo scioglimento del consorzio o alla decadenza della convenzione o alla decadenza della concessione per il venir meno dei requisiti minimi dimensionali di cui all'art. 22, sui terreni estromessi dall'azienda è previsto il divieto di caccia per chiunque. Il direttore-concessionario deve provvedere alla relativa tabellazione.

5. Qualora entro il perimetro dell'azienda agri-turistico-venatoria siano comprese Zone di Protezione Speciale (Z.P.S. - Direttiva 79/49/CEE) o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C. - Direttiva 92/43/CEE) il direttore-concessionario dovrà adottare le opportune misure di tutela e predisporre la valutazione di incidenza prevista dalla Direttiva 92/43/CEE e dalle disposizioni attuative.

6. Nel caso di contiguità tra A.F.V. e A.A.T.V. è necessario il consenso dei rispettivi concessionari.

Art. 30

Vigilanza e attività ispettiva

1. La vigilanza nelle A.A.T.V. deve essere esercitata dal concessionario, tramite almeno una guardia giurata anche volontaria il cui nominativo deve essere comunicato alla Direzione competente.

2. La vigilanza venatoria all'interno delle A.A.T.V. da parte delle guardie giurate volontarie appartenenti ad as-

sociazioni venatorie, agricole e ambientaliste può essere esercitata solo su apposita richiesta o comunque con il consenso del direttore-concessionario.

3. La Direzione competente, attraverso la funzione ispettiva, compie verifiche sull'attività dell'A.A.T.V. e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, così come previsto dall'art. 28 della legge regionale 70/96 e dalle successive disposizioni attuative.

Art. 31

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio venatorio all'interno dell'A.A.T.V. deve essere autorizzato dal concessionario. Il trasgressore soggiace alle sanzioni di cui all'art. 31, comma 1, lett. d) della legge 157/92.

2. Il prelievo venatorio all'interno dell'A.A.T.V. è consentito per le specie oggetto di incentivazione per tutta la durata della stagione venatoria ad eccezione dei giorni di silenzio venatorio, senza limiti di carniere.

3. Le altre specie indicate nel calendario venatorio sono soggette a prelievo nei tempi, secondo le modalità e con i limiti di carniere definiti dallo stesso e dalle sue eventuali variazioni.

4. Il direttore-concessionario deve presentare l'elenco delle specie oggetto di incentivazione entro il 30 giugno di ogni anno.

5. Per gli ungulati, il piano di prelievo, predisposto secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla Giunta regionale, deve essere presentato annualmente entro il 30 giugno e deve contenere una ripartizione dei soggetti di ciascuna specie per classi di età e per sesso ed una proposta di periodi e giornate di caccia, nel rispetto del calendario venatorio e delle eventuali variazioni autorizzate. Ai fini del prelievo degli ungulati il direttore-concessionario può predisporre, d'intesa con il proprietario, possessore o conduttore del terreno interessato, altane, che non costituiscono appostamenti ai sensi dell'art. 38 della l.r. 70/96.

6. L'elenco delle specie di incentivazione e il piano di prelievo sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare alla Direzione competente la rendicontazione del prelievo degli ungulati relativo all'anno precedente.

8. Sono in ogni caso esclusi i limiti di cui all'art. 35, comma 6 della legge regionale 70/96.

Art. 32

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica all'interno dell'A.A.T.V. fa carico al direttore-concessionario e deve essere effettuato entro novanta giorni dall'accertamento.

2. L'accertamento del danno deve avvenire entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Il risarcimento dei danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica nei terreni sottratti alla caccia di cui all'art. 29, commi 3 e 4 compete alla Provincia.

4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il concessionario deve inviare alla Direzione competente la resocontazione dei danni liquidati nell'anno precedente con l'indicazione della specie causa del danno, della coltura danneggiata, della superficie e del danno liquidato.

5. Il direttore-concessionario è autorizzato ad attuare tutte le iniziative utili finalizzate al controllo delle specie di fauna selvatica causa di danni alla produzione agricola con particolare riferimento alla specie cinghiale, nel rispetto della normativa vigente, d'intesa con la Provincia.

Art. 33

Prove di caccia pratica per cani

1. Su richiesta del direttore-concessionario, possono essere autorizzate prove di caccia pratica per cani, a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, anche con facoltà di sparo, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento.

2. Le domande di autorizzazione devono pervenire alla Direzione competente almeno 10 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma. Della prova deve essere data comunicazione alla Provincia competente.

3. L'autorizzazione è concessa con le modalità previste dall'art. 19 della legge 241/90 (silenzio/assenso).

4. Le prove devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ogni prova deve prevedere la presenza di un giudice abilitato;
- è fatto obbligo di ripristino del campo utilizzato per la prova e delle sue immediate vicinanze e in condizioni di pulizia;
- è fatto obbligo di delimitazione del campo utilizzato per la prova al fine dell'ammissione al medesimo dei soli concorrenti;
- l'eventuale immissione di fauna selvatica di allevamento è consentita esclusivamente per le specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia;
- il responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle prove è il direttore-concessionario;
- i partecipanti devono raggiungere il campo della prova con il cane al guinzaglio;
- la fauna selvatica di allevamento immessa deve essere di verificabile provenienza e accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente per territorio;
- gli esemplari di fauna selvatica di allevamento immessi sul campo della prova devono essere, ai sensi dell'art. 30, comma 7 della l.r. 70/96, adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati, fatta eccezione per gli esemplari provenienti da allevamenti di pertinenza dell'azienda ai sensi dell'art. 9 della D.G.R. 35-20710 del 7.7.1997;
- è fatto divieto di sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie.

Art. 34

Zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia

1. I criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia sono disciplinati dalla D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998.

Art. 35

Convenzioni tra aziende agri-turistico-venatorie, Direzione competente e altri Enti pubblici per progetti di salvaguardia ambientale e faunistica

1. La Direzione competente ed il direttore-concessionario, contestualmente o successivamente al provvedimento di concessione, possono stipulare apposite convenzioni, volte a regolare specifici interventi di salvaguardia, tutela ambientale e faunistica del territorio, anche mediante la conservazione di particolare biotopi, di sperimentazione di tecniche colturali e gestionali, di promozione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela.

2. Il direttore-concessionario può definire progetti e stipulare convenzioni per le iniziative di cui al comma 1 con la Provincia competente e con altri Enti pubblici.

PARTE IV
NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

Parametri di selezione

1. Il rilascio delle nuove concessioni di A.F.V. e A.A.T.V. e delle modifiche territoriali e/o ampliamenti delle aziende esistenti deve tenere conto dell'obiettivo della distribuzione omogenea delle stesse sul territorio regionale, nel rispetto delle disposizioni regionali e del piano faunistico-venatorio regionale.

A tal fine, e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della pianificazione faunistico-venatoria del territorio regionale ai sensi dell'art. 4 della l.r. 70/96, si terrà conto:

- dell'esigenza di tendere, con gradualità, all'obiettivo di destinare il 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun A.T.C. o C.A. a gestione privata della caccia. Sono fatte salve le A.F.V. e A.A.T.V. esistenti, anche all'atto dei successivi rinnovi e delle eventuali modifiche territoriali e/o ampliamenti ai fini di una migliore perimetrazione dell'azienda;

- che nella zona di pianura ogni anno potranno essere autorizzate A.F.V. e A.A.T.V. ed ampliamenti delle esistenti per una superficie non superiore al venticinque per cento della superficie ancora disponibile per gli istituti a gestione privata della caccia in ogni provincia;

- che nella zona faunistica delle Alpi di ciascuna provincia ogni anno potrà essere autorizzata una sola A.F.V. o A.A.T.V.; eventuali modifiche territoriali e/o ampliamenti delle aziende esistenti potranno essere autorizzate in caso di disponibilità di superficie agro-silvo-pastorale.

2. Nel caso di pluralità di istanze di modifica territoriale delle aziende esistenti e di concessione di nuove A.F.V. e A.A.T.V. che comportino il superamento del limite della superficie agro-silvo-pastorale della provincia in cui ricadono stabilito all'art. 1 comma 2, o dalle disposizioni regionali sopra citate verranno prese in considerazione prioritariamente le istanze relative alle modifiche territoriali delle aziende esistenti.

3. Nel caso di pluralità di istanze di nuove concessioni di A.F.V. e A.A.T.V. che comportino il superamento del limite della superficie agro-silvo-pastorale della provincia in cui ricadono stabilito all'art. 1 comma 2 o dalle disposizioni regionali sopra citate, verranno prese in considerazione prioritariamente le istanze relative alle A.A.T.V.

4. Saranno criteri preferenziali nell'accoglimento delle istanze delle A.F.V.:

- la collocazione dell'azienda in territori considerati montani ai sensi della legge 31.1.1994 n. 97;

- la presenza di più favorevoli condizioni faunistico-ambientali;

- la predisposizione di programmi di conservazione e ripristino ambientale particolarmente significativi, anche con riferimento agli interventi volti ad agevolare la sosta e la riproduzione delle specie particolarmente protette.

5. Saranno criteri preferenziali nell'accoglimento delle istanze delle A.A.T.V. :

- la collocazione dell'azienda in territori considerati montani ai sensi della legge 31.1.1994 n. 97 ovvero in area ad agricoltura svantaggiata;

- la presenza e la consistenza di strutture di allevamento di fauna selvatica dell'azienda;

- l'adozione di programmi di miglioramento faunistico-ambientale.

Art. 37

Divieti particolari

1. Nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie è vietato:

a) per motivi di sicurezza, effettuare, nei giorni di caccia, e ai fini di tutela nei periodi della riproduzione della fauna selvatica, esclusivamente nelle aree individuate e appositamente segnalate dal concessionario, l'attività di raccolta di funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi tipo di flora spontanea nonché l'esercizio della pesca, ad eccezione del proprietario e/o conduttore e/o possessore dei relativi terreni, dei titolari di diritto esclusivo o di uso civico, ove presenti;

b) per motivi di sicurezza, nelle giornate di attività venatoria e ai fini di tutela nei periodi della riproduzione della fauna selvatica, esclusivamente nelle aree individuate e opportunamente segnalate dal concessionario, percorrere qualsiasi strada o sentiero all'interno delle aziende, ad eccezione delle strade pubbliche, con mezzi motorizzati, salvo quelli agricoli. E' parimenti vietato il percorso fuori da strade e sentieri. Da tali divieti sono esonerati: i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro dell'azienda per raggiungere gli stessi, il concessionario o i soggetti dallo stesso autorizzati, gli agenti di vigilanza preposti;

c) praticare lo sci nelle aree di svernamento della fauna alpina e degli ungulati, appositamente segnalate dal concessionario;

d) effettuare riprese video-amatoriali o fotografiche senza autorizzazione del direttore-concessionario, in analogia con quanto previsto da regolamenti di utilizzo e fruizione di aree protette regionali.

2. La violazione ai divieti di cui al precedente comma 1, comporta a carico dei trasgressori la sanzione amministrativa di cui all'art. 38, comma 2 della l.r. 32/82 e successive modificazioni.

Art. 38

Norme transitorie

1. I presenti criteri si applicano alle istanze di concessione di nuove aziende presentate successivamente all'entrata in vigore degli stessi. Sono fatte salve le istanze presentate anteriormente.

2. Gli statuti dei consorzi per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie esistenti dovranno essere adeguati alle prescrizioni contenute agli artt. 4 e 20 entro il 31.12.2005.

In caso di mancato adeguamento dello statuto, la concessione dell'azienda interessata verrà sospesa fino all'adempimento delle prescrizioni stesse.

Art. 39

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate, in quanto incompatibili con il presente provvedimento, le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale:

n. 122-15265 del 9.12.1996;

n. 187-17025 del 24.2.1997;

n. 15-27562 del 14.6.1999, punto 1);

n. 50-2242 del 12.02.2001, allegati 2 e 3.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 32-11942

Prezzi di cessione al Servizio Sanitario Regionale per prodotti assorbenti l'urina, cateteri vescicali ed esterni, ausili per tracheotomia

A relazione dell'Assessore Galante:

Premesso che con Decreto Ministeriale 27.8.1999 n. 332, è stato approvato il Nomenclatore Tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

Rilevato che la Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale del 1°.3.2000 n. 87-29576, ha approvato le Linee guida per l'applicazione del D.M. 332/99 e mediante tale atto sono state impartite le direttive per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica.

Osservato che le Linee guida per la determinazione dei prezzi di rimborso dei prodotti contenuti nell'elenco 2) del D.M. 332/99, da parte delle AA.SS.LL., prevedevano due possibilità: una a seguito di gara d'appalto, l'altra mediante contrattazione con le parti. A prescindere dal metodo si contemplava l'obbligo di trasmissione dei dati all'Assessorato alla Sanità per ridefinire un prezzo di riferimento.

Ricordato che oltre agli ausili contemplati nell'elenco D.M. 332/99, la Regione Piemonte con deliberazioni della Giunta regionale n. 87-29576 del 1°.3.2000 e n. 107-693 del 31.7.2000, riconosce rimborsabili tutti i prodotti dotati di fustella ottica asportabile con codice a barre (PARAF o EAN). Tali prodotti possono essere oggetto di distribuzione diretta.

Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale del 12.1.2004 n. 14-11496 è stata apportata una modificazione alle Linee guida sopra citate, ed al fine di ottenere uniformità di trattamento per quanto concerne il regime di rimborso è stato rinviato ad atto successivo la decisione di approvare un prezziario regionale da applicare per il rimborso ai fornitori (negozi e farmacie) dei pannoloni.

Vista l'attuale disomogeneità tra i prezzi applicati nelle 22 Aziende Sanitarie Locali e constatato che è possibile definire un prezzo medio senza incidere negativamente sulla spesa complessiva a carico del S.S.R.;

Constatata l'esigenza di provvedere all'approvazione di un prezziario regionale che contenga tutto il materiale per l'assorbenza dell'urina ed evidenziato che i prezzi, già generalmente applicati risalgono al 1991 e non risultano più aderenti con la situazione attuale;

Acquisito il parere favorevole della F.I.O.T.O / CON.SORT e di Federfarma;

Tutto ciò premesso;

Visti:

il D.Lgs. 19.06.1999 n. 229;

il D..M. 28.5.1999 n. 329;

il D.M. 27.08.1999 n. 332;

il D.M. 31.05.2001 n. 321;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

delibera

- di dare atto che i prezzi, già generalmente applicati, risalgono al 1991 e non risultano più aderenti con l'attuale situazione;

- di approvare i prezzi di rimborso del materiale di assorbenza, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

- di stabilire che i prezzi stabiliti con la presente si applicano **dall'1.4.2004**;

- di dare atto che il presente provvedimento non incide negativamente sulla spesa complessiva del S.S.R.;

- di disporre che per i soli prodotti innovativi e rimborsabili il cui codice PARAF o EAN si rileva dalla fustella ottica asportabile, il medico prescrittore è autorizzato ad indicarne il nome commerciale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

AUSILI ASSORBENTI L'URINA

PREZZI DI CESSIONE AL S.S.R.

I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA (4%) ESCLUSA

DESCRIZIONE	CODICE ISO NOMENCLATORE (DM 27/08/99 n° 332)	PREZZI RIMBORSO REGIONE PIEMONTE Iva esclusa
Pannolone mutandine grande	09.30.04.003	0,393
Pannolone mutandine medio	09.30.04.006	0,344
Pannolone mutandine piccolo	09.30.04.009	0,301
Pannolone sagomato grande	09.30.04.012	0,358
Pannolone sagomato medio	09.30.04.015	0,314
Pannolone sagomato piccolo	09.30.04.018	0,285
Pannolone rettangolare	09.30.04.021	0,143
Traversa 80x180	18.12.15.003	0,309
Traversa 60x90	18.12.15.006	0,285
Mutandina elastica x3 riutil.		
Grande X 3 mut.	09.30.09.003	3,00
Media X 3 mut.	09.30.09.006	3,00
Piccola X 3 mut.	09.30.09.009	3,00

PRODOTTI INNOVATIVI RIMBORSABILI

(PER QUESTI PRODOTTI IL CUI CODICE PARAF O EAN SI RILEVA DALLA FUSTELLA OTTICA ASPORTABILE, IL MEDICO PRESCRITTORE E' AUTORIZZATO AD INDICARNE IL NOME COMMERCIALE.)

PANNOLINI SAGOMATI PER INCONTINENZA LEGGERA

DESCRIZIONE	PREZZI DI RIMBORSO REG. PIEMONTE IVA ESCLUSA
PICCOLO (NORMAL)	0,259
MEDIO (EXTRA)	0,319
GRANDE (SUPER)	0,355

PANNOLINI PER INCONTINENZA LEGGERA UOMO

LEVEL 1 PICCOLA INCONTINENZA	0,303
LEVEL 2 MEDIA INCONTINENZA	0,356

MUTANDINA ASSORBENTE PER INCONTINENZA LEGGERA (TIPO PANTS DISCREET)

MISURA MEDIA	0,719
MISURA GRANDE	0,862

PANNOLINI MUTANDINA PER INCONTINENZA MEDIO GRAVE (TIPO PANTS)

MISURA PICCOLA	1,079
MISURA MEDIA	1,079
MISURA GRANDE	1,079

PANNOLONE MUTANDINA A CINTURA (TIPO FLEX)

MISURA MEDIA	0,504
MISURA GRANDE	0,582

CATETERI ESTERNI

CODICE ISO	DESCRIZIONE	PREZZI RIMBORSO REG. PIEMONTE I.V.A. ESCLUSA
ISO 09.24.09.003	Catetere esterno in lattice	1,37
ISO 09.27.04.003	Sacca urina da gamba	0,57
ISO 09.27.04.006	Sacca urina da gamba riutilizzabile da 500 cc. con due laccetti conf. da 8 pezzi	2,15 a sacca
ISO 09.27.04.006	Sacca urina da gamba riutilizzabile da 700 o 1300 cc. con due laccetti conf. da 8 pezzi	5,06 a sacca
ISO 09.27.07.003	Sacca urina da notte	0,31
ISO 09.27.07.006	Sacca urina da notte riutilizzabile	3,50

DESCRIZIONE	PREZZO DI RIMBORSO REG. PIEMONTE I.V.A. ESCLUSA
* Sacca urina da notte con scarico	0,70

* Prodotto innovativo – rimborsabile tramite codice Paraf/Ean rilevato dalla fustella ottica asportabile.

CATETERI VESCICALI

CODICE ISO	DESCRIZIONE	PREZZI RIMBORSO REG. PIEMONTE I.V.A. ESCLUSA
ISO 09.24.03.003	Catetere Siliconato con o senza scanalatura tipo Foley	15,49
ISO 09.24.06.003	Catetere Nelaton donna/bambino	0,362
ISO 09.24.06.006	Catetere Nelaton uomo	0,413
ISO 09.21.18.006	Flacone lubrificante spray al silicone	7,75
ISO 09.24.06.009	Catetere monouso autolubrificante (Per neonato fino a 1 anno)	2,07
ISO 09.24.06.010	Catetere per bambino fino ad 6 anni	2.07
ISO 09.24.06.011	Catetere per donna e bambino oltre 6 anni	2,07
ISO 09.24.06.012	Catetere per uomo	2,07
ISO 09.24.06.015	Catetere vescicale autolubrificato con sacca graduata integrata	5,50
ISO 09.24.06.018	Catetere per ureterocutaneostomia.	41,32

DESCRIZIONE	PREZZO DI RIMBORSO REG. PIEMONTE I.V.A. ESCLUSA
* Catetere per uomo immerso in soluzione fisiologica	2,70
* Catetere Foley lattice	3,00

* Prodotti innovativi – rimborsabili tramite codice Paraf/Ean rilevati dalla fustella ottica asportabile.

CANNULE

CODICE ISO	DESCRIZIONE	PREZZI RIMBORSO REG. PIEMONTE I.V.A. ESCLUSA
09.15.03.006 a) b) c)	Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino non fenestrata	
	* a) Cannula trach.laring. BiesalsKy	39,50
	* b) Cuffiata controcannula riutilizzabile	60,50
	* c) Non cuffiata controcannula riutilizzabile	51,70
09.15.03.007	Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino fenestrata con valvola * Fenestrata controcannula riutilizzabile	54,50

*Prodotti innovativi – rimborsabili tramite codice Paraf/Ean rilevati dalla fustella ottica asportabile.

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 47-11955

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (reg. CE 1257/99): misura E (indennità compensativa) e misura F (azioni agroambientali). Proroga della scadenza per la presentazione delle domande 2004

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di prorogare al **30 marzo 2004** il termine per la presentazione delle domande relative alla misura E (indennità compensativa) e alla misura F (azioni agroambientali) del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte (ai sensi del regolamento CE 1257/1999). La proroga riguarda, inoltre, la scadenza per le domande di prosecuzione degli impegni ventennali (ritiro dei seminativi dalla produzione) assunti ai sensi del reg. CEE n. 2078/1992.

Di conseguenza, sono prorogate nel modo seguente alcune successive scadenze riguardanti la misura F:

* consegna dei dati sull'organizzazione del servizio di assistenza tecnica: entro il 6 aprile 2004;

* trasmissione dagli Enti istruttori alla Regione della situazione domande presentate entro il 14 aprile 2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2004, n. 49-11957

Rettifica mero errore materiale della D.G.R. n. 63-11101 del 24 novembre 2003

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 63-11101 del 24 novembre 2003 avente per oggetto: "Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Definizione dei criteri di ripartizione e di trasferimento dei fondi alle Province";

constatato che nell'allegato 1, pagina 2 e 3, Tabella 1 alla stessa D.G.R. è stato erroneamente indicato al:

punto 2: Pn > 35KW, anziché Pn >=35 KW

punto 3: Pn <=35KW anziché Pn < 35 KW

punto 4: Pn > 35 KW anziché Pn >= 35 KW

punto 5: Pn <=35 KW anziché Pn < 35 KW

ritenuto di dover rettificare i meri errori materiali in parola;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nei modi di legge,

delibera

di rettificare i meri errori materiali di cui in premessa, sostituendo nell'Allegato 1, pagina 2 e 3, Tabella 1 della D.G.R. n. 63-11101 del 24 novembre 2003, le dizioni corrette nel modo seguente al:

punto 2: Pn >= 35 KW

punto 3: Pn < 35 KW

punto 4: Pn >= 35 KW

punto 5: Pn < 35 KW

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

COMUNICATI

Regione Piemonte - Direzione Regionale Formazione Professionale - Lavoro

L.r. 67/1994. Avviso per la nomina di tre esperti componenti effettivi nel Comitato Tecnico

Il Direttore della Direzione regionale
"Formazione Professionale - Lavoro"

rende noto

che è indetto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. 67/1994:

Avviso pubblico per la nomina di tre esperti componenti effettivi nel Comitato Tecnico.

Le candidature devono essere corredate dal curriculum personale da cui risulti:

* cittadinanza italiana;

* requisiti personali in riferimento alla nomina;

* attività lavorative ed esperienze svolte;

* eventuali condanne penali o carichi pendenti.

* iscrizione all'albo professionale.

Il curriculum personale (articolato come richiesto dai punti sopra citati) deve essere prodotto a norma di quanto previsto dal d.p.r. 445/2000 e s.m.i. in materia di documentazione amministrativa.

Le domande, con allegata copia della carta d'identità, devono essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Piemonte - Direzione regionale Formazione Professionale - Lavoro - via Pisano, 6 - 10152 Torino, nel termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per la determinazione del termine di scadenza fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non vengono esaminate le candidature con timbro postale di data posteriore al termine stabilito nel presente "Avviso" e quelle non sottoscritte.

Inoltre la domanda deve contenere l'indicazione, oltreché dei dati anagrafici, del domicilio o del recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 49-998 del 02.10.2000 ha previsto che gli esperti devono essere individuati:

* tra professionisti disponibili a riunirsi almeno una volta alla settimana, nonché tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, secondo le valutazioni del Presidente del Comitato;

* tra professionisti che hanno maturato un'esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo;

* tra professionisti aventi conoscenza della tematica giuridica, economica e finanziaria inerente la cooperazione, per l' esperto in materia giuridica;

* tra professionisti che esercitano attività di consulenza tecnico contabile e/o in attività di controllo sulla contabilità delle società cooperative e sull' attività degli amministratori, per gli esperti in materie economiche ed aziendali.

La Direzione regionale Formazione Professionale-Lavoro darà comunicazione dell'esito dell'individuazione degli esperti entro 15 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande e predisporrà la determinazione per la nomina del Comitato Tecnico.

Ad integrazione di quanto sopra si precisa, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 67/1994 che:

1. Il Comitato Tecnico è composto da:

a) un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di cooperazione;

b) un esperto individuato tra il personale della Finpiemonte S.p.A.;

c) tre esperti in materie economiche, giuridiche ed aziendali scelti fra professionisti iscritti agli albi professionali.

Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza dei presenti alla riunione.

Il Presidente del Comitato, secondo i criteri stabiliti preventivamente dal Comitato stesso, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).

Nella prima seduta il Comitato adotta il regolamento sulle modalità di convocazione e di funzionamento.

2. Non possono far parte del Comitato Tecnico:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del c.c., il coniuge, i parenti e gli affini del Direttore regionale, che indice il presente bando, entro il quarto grado;

b) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di enti o società pubbliche o private operanti nelle materie di competenza del Settore Sviluppo dell'Imprenditorialità;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall' art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 39/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive, decade dalla nomina. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché motivata, si protragga per oltre un mese.

4. Ai componenti del Comitato Tecnico di cui alla lettera c) del precedente punto 1 del presente bando, sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché un compenso pari a euro 258,23 per ogni singolo caso trattato, come da determinazione n. 396 del 12.04.2001. Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.

Parte III

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale, Programmazione e Gestione Rifiuti

Avvio di procedimento e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati - "Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale", della potenza di 105 MW elettrici, da localizzare nel Comune di San Michele Mondovì (CN). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986

In data 19 febbraio 2004 la Società Industria Chimica Legno S.p.A., con sede legale in San Michele Mondovì, Via Torre n. 7, ha presentato all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti del d.p.c.m. 377/1988 e del d.p.c.m. 27.12.1988, lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali relativi al progetto di "Centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale", della potenza di 105 MW elettrici, da localizzare nel Comune di San Michele Mondovì (CN), provvedendo contestualmente al loro deposito presso l'Ufficio di deposito progetti di Via Principe Amedeo, n. 17 in Torino ai fini dell'avvio della procedura di VIA nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

In data 19.02.2004 la Società medesima ha inoltre provveduto alla pubblicazione dell'avviso al pubblico sul quotidiano "Il Giornale", nelle pagine dell'edizione nazionale e regionale, e sul settimanale "L'Unione Monregalese", perfezionando gli adempimenti necessari all'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art.6 della legge 349/1986.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9.30-12.00), per trenta giorni dalla data di deposito del progetto.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati allo stesso Ufficio di deposito entro i medesimi termini temporali e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento designato con determinazione n. 43 del 2 marzo 2004 è il dott. Roberto Quaglia del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'ing. Mauro Bertolino del Settore Programmazione e Risparmio in Materia Energetica.

Il Direttore Regionale
Laura Bruna

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

9.2 Settore Ragioneria
9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
9.4 Settore Fiscalità passiva
9.5 Settore Controllo gestioni delegate
9.6 Settore Cassa economale
9.7 Settore Trattamento economico del personale
9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
10.1 Settore Beni mobili
10.2 Settore Patrimonio immobiliare
10.3 Settore Tecnico
10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
10.5 Settore Utenze
10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
11.4 Settore Politiche comunitarie
12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
12.3 Settore Fitosanitario regionale
12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
13 Direzione TERRITORIO RURALE
13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
13.2 Settore Avversità e calamità naturali
13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
13.4 Settore Caccia e pesca
14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
14.1 Settore Politiche comunitarie
14.2 Settore Politiche Forestali
14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
14.4 Settore Economia montana
14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
15.1 Settore Attività formativa
15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
16 Direzione INDUSTRIA
16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
17.4 Settore Promozione e credito al commercio
17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
18 Direzione EDILIZIA
18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
19.3 Settore Sistema informativo territoriale
19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
19.5 Settore Cartografico
19.6 Settore Vigilanza urbanistica
19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
19.19 Settore Pianificazione paesistica
19.20 Settore Gestione beni ambientali
20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
21.4 Settore Sport
21.5 Settore Pianificazione aree protette
21.6 Settore Gestione aree protette
21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

22 Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
22.1 Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
22.2 Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
22.3 Settore Grandi rischi industriali
22.4 Settore Risanamento acustico ed atmosferico
22.5 Settore Programmazione e gestione rifiuti
22.6 Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
22.7 Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
22.8 Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
23 Direzione DIFESA DEL SUOLO
23.1 Settore Difesa assetto idrogeologico
23.2 Settore Pianificazione difesa del suolo
23.3 Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
24 Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
24.1 Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
24.2 Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
24.3 Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
25 Direzione OPERE PUBBLICHE
25.1 Settore Opere pubbliche
25.2 Settore Infrastrutture e pronto intervento
25.3 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
25.4 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
25.5 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
25.6 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
25.7 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
25.8 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
25.9 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
25.10 Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
25.11 Settore Protezione Civile
26 Direzione TRASPORTI
26.1 Settore Pianificazione dei trasporti
26.2 Settore Viabilità ed impianti fissi
26.3 Settore Trasporto pubblico locale
26.4 Settore Navigazione interna e merci
26.5 Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
27 Direzione SANITA' PUBBLICA
27.1 Settore Igiene e sanità pubblica
27.2 Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
27.3 Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
27.4 Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
28 Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
28.1 Settore Programmazione sanitaria
28.2 Settore Emergenza sanitaria
28.3 Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
28.4 Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
28.5 Settore Gestione e risorse finanziarie
29 Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
29.1 Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
29.2 Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
29.3 Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
29.4 Settore Assistenza extra ospedaliera
29.5 Settore Assistenza farmaceutica
29.6 Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

30 Direzione POLITICHE SOCIALI

30.1 Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale

30.2 Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali

30.3 Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi

30.4 Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale

31 Direzione BENI CULTURALI

31.1 Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali

31.2 Settore Soprintendenza beni librari

31.3 Settore Musei e patrimonio culturale

31.4 Settore Università ed istituti scientifici

32 Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO

32.1 Settore Istruzione

32.2 Settore Edilizia scolastica

32.3 Settore Promozione attività culturali

32.4 Settore Spettacolo

32.5 Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico

S1 Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

S1.1 Settore Rapporti Stato Regioni

S1.2 Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles

S1.3 Settore Ufficio di Roma

S1.4 Settore Affari comunitari e internazionali

S1.6 Settore Contenzioso amministrativo

S2 Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE

S3 Struttura speciale AVVOCATURA

S4 Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

✂----------

Mittente: _____li, / /

_____

_____

_____

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	**Codice**	**Numero Abbonamenti richiesti(*)**
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 104,00**	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 52,00**	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 46,00**	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 23,00**	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000, 2001 E 2002 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

PAGINA NON UTILIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Direttore responsabile* Roberto Salvio
Dirigente Valeria Repaci *Redazione* Carmen Cimicchi, Roberto Falco
Abbonamenti Daniela Romano Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
Coordinamento informatico Rosario Copia *Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

Avviso
Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino

€ 2,60